

Congedi parentali per emergenza COVID-19: prime indicazioni dell'Inps per lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi

L'Inps con messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 è intervenuta per fornire i primi chiarimenti sui congedi parentali per emergenza COVID-19, introdotti con il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020.

L'Istituto sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.

Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

Il congedo straordinario di massimo 15 giorni

Il congedo previsto per l'emergenza COVID-19 è un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da **uno solo dei genitori** per nucleo familiare, per periodi che decorrono **dal 5 marzo al 3 aprile**, ed è fruibile anche per i figli adottivi, nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

Il congedo non è fruibile:

- ✓ se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o fruitore di strumenti di sostegno al reddito
- ✓ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

È possibile cumulare:

- ✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104
- ✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato:

- con figli che hanno **fino a 12 anni** di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa
- con figli **dai 12 ai 16 anni**: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa
- che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell'età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19
- di **figli con handicap** in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa

Come fare domanda:

- i genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, **hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda**. I giorni di congedo parentale saranno **convertiti d’ufficio dall’INPS** nel congedo di cui trattasi
- i genitori non fruitori, che **intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19** e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare **domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso**.
- i genitori di **figli con handicap** in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda; i predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità
- i genitori di **figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave**, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
- i genitori con figli di età compresa **tra i 12 e i 16 anni**, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS

- Genitori con figli anche maggiori di **3 anni e fino a 12 anni di età**: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
- Genitori di **figli con handicap** in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità
- Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

Come fare domanda:

- i genitori con **figli minori di 3 anni** possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- i genitori con figli di età **tra i 3 anni e fino ai 12 anni** potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo **dal 5 marzo**, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- i genitori con figli di età **superiore ai 12 anni portatori di handicap grave** possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- i periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività

didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS

- Genitori con figli anche maggiori di **1 anno e fino a 12 anni** di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
- Genitori di **figli con handicap** in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
- Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva

Come fare domanda:

- i genitori con **figli minori di 1 anno** possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- i genitori con figli di età tra **1 anno e fino ai 12 anni** potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso
- i genitori con figli di età **superiore ai 12 anni** portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
- i periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Si allega:

allegato 1 del messaggio INPS n.1287/20

(Fonti: messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020 e allegato 1)